

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 19/09/2017) 15-12-2017, n. 56062

Stabellamento urbano è reato

- 1. Con sentenza in data 3.10.2016, il Tribunale di Cuneo ha revocato il decreto penale di condanna n. 842/14 ed ha assolto perchè non punibili ai sensi dell'art. 131 bis c.p., tra gli altri, B.M., C.P., O.S., e R.M. dal reato loro ascritto, D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 40 cpv e 137, comma 6, siccome, in qualità di presidente del consiglio d'amministrazione ed amministratore delegato il B., di amministratore delegato il C., di consiglieri d'amministrazione gli altri due, della Alpi Acque S.p.A., avente ad oggetto l'attività di depurazione degli scarichi della rete fognaria del Comune di Saluzzo e dell'impianti della Sedamyl S.p.A., venendo meno ai doveri di controllo sull'attività aziendale, non avevano impedito il mantenimento dell'attività di scarico ancorchè non fosse stato assicurato il rispetto dei limiti massimi di zinco (valore 0,65, + o 0,02 sul limite 0,5mmg/1) previsti dalla tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006 richiamato in autorizzazione, in (OMISSIS).
- 2. Con un unico motivo di ricorso, gli imputati lamentano che nel processo era stata acquisita la relazione tecnica n. RT 1149/CN che evidenziava come l'impianto fosse dimensionato per 38.000 A.E. (abitante equivalente); in esso confluiscono i reflui provenienti dalla rete fognaria (20.000 A.E.) a servizio del Comune di Saluzzo e dall'adiacente impianto anaerobico della ditta Sedamyl S.p.A. (18.000 A.E.). Risultava quindi documentalmente provato in atti che i reflui urbani trattati dalla Alpi Acque S.p.A. erano prevalentemente di natura urbana e non industriale (A.E. 20.000/18.000) e quindi classificabili a natura mista, con conseguente esclusione dell'applicazione della normativa specifica contestata. Il Giudice di merito, pur a fronte delle inequivoche risultanze processuali e dei richiami giurisprudenziali illustrati, aveva ritenuto di giungere all'opposta conclusione senza motivare sul punto.

Motivi della decisione

3. Il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 6 prevede che le sanzioni del precedente comma 5 si applicano altresì al gestore degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.



I ricorrenti non contestano la formulazione del capo d'imputazione ma assumono che, siccome i rifiuti erano classificabili come "a natura mista", non si poteva applicare la norma indicata. La tesi difensiva sostenuta pare suffragata da un precedente di questa Sezione, n. 1870/16, Copeti e altri, Rv 266610 così massimato "In materia di tutela delle acque dall'inquinamento, lo scarico da depuratore che convoglia le acque reflue urbane, in assenza di elementi di prova forniti dal P.M. circa la prevalenza di reflui di natura industriale, deve essere ritenuto a natura mista ed i relativi reflui vanno qualificati come scarichi di acque urbane, con la conseguenza che la condotta di scarico senza autorizzazione, non integra il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 5, ma un mero illecito amministrativo". In realtà, a ben vedere, nel caso scrutinato da questa Corte, non erano state rinvenute sostanze rilevanti ai fini dell'applicazione della norma incriminatrice, mentre dei fenoli non era stato specificato il superamento del limite di legge che avrebbe dovuto essere oggetto di prova della Pubblica Accusa.

Va pertanto ribadito anche per l'applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 6 il principio di diritto già espresso da questa Corte nei casi di applicazione del comma 5, secondo cui il superamento dei limiti tabellari integra il reato solo ove riguardante le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152 del 2006, diversamente integrandosi un mero illecito amministrativo (Cass., Sez. 3, n. 11884/14, Palaia, Rv 258704 e n. 19753/11, Bergamini, Rv 250338).

Ed invero, nel caso in esame, i ricorrenti si sono limitati a dedurre l'errata applicazione della norma penale perchè si trattava di reflui di natura mista, senza confrontarsi criticamente con la sentenza in cui era stato invece accertato il reato per il superamento del valore dello zinco, elemento che rientra per l'appunto nella tabella 5, allegato 5, parte terza. Peraltro, siccome è stato verificato un minimo scostamento quantitativo, il Giudice ha condivisibilmente applicato l'art. 131 bis c.p..

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2017